



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 31/10/2012 .

Oggetto: Approvazione Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria. -

Seduta di prosecuzione

L'anno duemiladodici addì trentauno del mese di ottobre nella solita sala delle adunanze, in seguito a regolare invito, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti

Consiglieri:

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1) Cumia Salvatore | 11) Puzzo Salvatore (1955) |
| 2) Zuccalà Calogero | 12) Ferrigno Angelo |
| 3) Ferrigno Fabrizio | 13) Puzzo Salvatore (1958) |
| 4) Lo Monaco Giuseppe | 14) Bevilacqua Salvatore |
| 5) La Pusata Michele | 15) Faraci Alessandro |
| 6) Di Dio Giovanni | 16) Patti Giovanni |
| 7) Cumia Liborio | 17) Siciliano Angelo |
| 8) Vetriolo Giuseppe | 18) Nicolosi Salvatore |
| 9) Spataro Salvatore | 19) Salvaggio Alessandro |
| 10) Ferrigno Giuseppe | 20) Paternò Angelo |

Presenti n.: 20

Scrutatori: Cumia Liborio

Assenti n.: 0

Di Dio Giovanni

Ora:

Siciliano Angelo

Presiede il Signor Calogero Zuccalà .

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Carolina Ferro .

Dato atto che il numero dei presenti è legale, a termine dell'art. 21 della L.R. 01.09.1993 n. 26,

il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Presidente

invita il Consiglio Comunale alla trattazione del punto n. 5, iscritto all'o.d.g. dell'odierna seduta, avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria".
Dà lettura della proposta di deliberazione, predisposta dal Responsabile del I Settore, corredata dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile.

Indi, aperta la discussione, si registrano i seguenti interventi:

Il Consigliere Vetriolo, il quale, in qualità di Presidente della I Commissione Consiliare, delucida l'argomento trattato dalla commissione, soffermandosi sull'agevolazione prevista dall'art. 8, votata all'unanimità, per i cittadini iscritti all'AIRE che posseggono una unità immobiliare che non risulti locata.

Il Consigliere Patti, il quale ritiene che, al fine di potere deliberare con serenità, sia importante la presenza del Capo del I Settore.

Il Sindaco, il quale giustifica l'assenza della D.ssa Crescimanna, che ha dovuto chiedere alcuni giorni di ferie, per motivi familiari.

Il Consigliere Patti chiede la lettura integrale del Regolamento.

Il Presidente provvede alla lettura del 1° articolo, ma viene interrotto dal Consigliere Ferrigno F., il quale chiede di dare per letto il Regolamento e di procedere, piuttosto, alla lettura dei verbali della I Commissione Consiliare relativi alla disamina del Regolamento in questione.

Il Consigliere Lo Monaco, il quale, in merito all'aggiunta dell'art. 8 bis, proposto dalla I Commissione, relativo ad un'aliquota differenziata per le abitazioni concesse in comodato d'uso, chiede se il Capo del I settore abbia espresso il parere di regolarità tecnica.

In assenza del Capo del I Settore, risponde il Segretario Generale, la quale esprime parere non favorevole in quanto, a suo avviso, il presupposto dell'imposta è il possesso dell'immobile, pertanto, l'esenzione dell'imposta su un immobile dato in comodato d'uso significherebbe eludere la legge. Chiarisce che, comunque, il Consiglio Comunale può deliberare anche in presenza di un parere contrario, purché motivato.

Il Consigliere Lo Monaco, il quale ribadisce la necessità del parere scritto da parte del Capo del I Settore, dichiarandosi d'accordo con quanto precedentemente espresso dal Segretario Generale, pur condividendo l'art. 8 bis.

Il Consigliere Ferrigno E., il quale chiarisce che la volontà della Commissione era quella di prevedere un'aliquota agevolata per la seconda casa abitata dai figli.

Il Consigliere Vetriolo, il quale propone dieci minuti di sospensione, al fine di trovare una soluzione condivisa dall'intero Consiglio Comunale.

La proposta, messa ai voti per alzata e seduta dai 20 consiglieri presenti e votanti, ottiene esito favorevole unanime.

Sono le ore 20,35.

Alla ripresa dei lavori, alle ore 21,05, sono presenti 20 consiglieri.

Il Presidente, verificata la presenza in aula della D.ssa Crescimanna, la invita ad esprimere il parere di regolarità tecnica sull'articolo 8 bis aggiunto dalla I Commissione Consiliare.

La D. ssa Crescimanna si dilunga sulla differenza tra l'ICI e l'IMU e sulla circolare n. 3 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Consigliere La Pusata, il quale chiede la lettura dell'art. 8 bis.

Il Consigliere Lo Monaco, il quale ribadisce che permangono ancora molti dubbi. Si chiede come l'agevolazione possa conciliarsi con la legge, considerato che il presupposto dell'IMU è il possesso dell'immobile. Si chiede, altresì, se l'eventuale adozione di questo articolo comporti un minore incasso e, conseguentemente un impatto finanziario negativo sulle casse dell'Ente.

Il Consigliere La Pusata si dichiara d'accordo con i dubbi avanzati dal consigliere Lo Monaco.

La D.ssa Crescimanna ritiene che non ci sarà un alto impatto economico finanziario negativo per le casse comunali, considerato l'esiguo numero di domande presentate per l'ICI, ma che, comunque, non è al momento quantificabile.

Il Consigliere Ferrigno F., il quale chiede espressamente se il Consiglio Comunale possa applicare un'aliquota particolare per un immobile dato in comodato d'uso gratuito al figlio da un genitore.

Il Segretario Generale chiarisce che la circolare richiamata dalla D.ssa Crescimanna prevede l'applicazione di un'aliquota agevolata per l'abitazione principale e le relative pertinenze e per i fabbricati rurali strumentali. Ribadisce, inoltre, che il Regolamento in questione non prevede aliquote agevolate e, qualora vengano applicate aliquote agevolate, l'Ente è tenuto ad integrare allo Stato la parte non versata dal cittadino.

Il Consigliere La Pusata è del parere di rimodulare l'art. 8 bis alla luce di quanto precedentemente detto dal Segretario Generale e ritiene che sia necessario procedere ai tagli della politica per venire incontro alle esigenze dei cittadini.

Il Consigliere Lo Monaco, il quale propone cinque minuti di sospensione per rimodulare l'art. 8 bis.

La proposta, messa ai voti per alzata e seduta, ottiene esito unanime favorevole da parte dei n. 20 consiglieri presenti e votanti. Sono le ore 21,50.

Alla ripresa, alle ore 22,00, sono presenti n. 19 consiglieri – Assente (Spataro).

Il Consigliere Lo Monaco chiede di cassare l'art. 8 bis proposto dalla I Commissione Consiliare e di aggiungere un 6° comma all'art. 9 dello stesso Regolamento, nel seguente testo: " Ai fini dell'eventuale applicazione di una aliquota agevolata in caso di abitazione, diversa da quella principale, concessa dal proprietario con comodato d'uso gratuito a parenti e/o affini di 1° grado, che la destinano quale loro abitazione principale, il soggetto passivo dell'imposta deve attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, mediante specifica comunicazione scritta indirizzata all'Ente, entro il termine del versamento a saldo, per l'anno 2012. A tal proposito, per gli anni successivi, i soggetti passivi dell'imposta devono presentare la relativa autocertificazione entro il 31 gennaio dell'anno di competenza. Alla comunicazione di cui sopra deve essere allegata copia del contratto di comodato d'uso gratuito".

Il Consigliere La Pusata chiede alla D.ssa Crescimanna di esprimere il parere di regolarità tecnica e al Segretario Generale il parere di legittimità sull'aggiunta del 6° comma dell'art. 9, come proposto dal Consigliere Lo Monaco.

Entrambe esprimono pareri favorevoli.

Entra il consigliere Spataro. Presenti: 20 consiglieri.

Il Presidente pone ai voti del C. C. l'aggiunta di un 6° comma all'art. 9 del Regolamento in questione, come proposto dal consigliere Lo Monaco.

La votazione, espressa per alzata e seduta dai n. 20 consiglieri presenti e votanti ottiene esito unanimemente favorevole.

Indi, pone ai voti del C. C., singolarmente, i 16 articoli che compongono il Regolamento.

Le votazioni, espresse per alzata e seduta dai n. 20 consiglieri presenti e votanti, ottengono esito unanimemente favorevole.

Infine, il Presidente pone ai voti del C.C. l'approvazione del "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria", nel suo complesso.

La votazione, espressa per alzata e seduta, ottiene esito unanimemente favorevole da parte dei n. 20 consiglieri presenti e votanti.

Pertanto,

Il Consiglio Comunale

Vista l'allegata proposta di deliberazione, predisposta dal Capo del I Settore in data 13/06/2012;

Visti i pareri di regolarità tecnica, contabile e di legittimità, espressi, rispettivamente, ai sensi dell'art. 12 della L. R. 30/2000 e ai sensi dell'art. 64 ter dello Statuto Comunale dal Capo del I e del II Settore e dal Segretario Generale;

Verificato l'esito della votazione;

Visto lo Statuto Comunale,

Delibera

di approvare, come approva, il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria", come formulato nell'unita proposta di deliberazione che qui si intende integralmente trascritta e riportata.

Comune di Barrafranca

Prov. di Enna

PARERI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L. R. N. 30/2000

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale.

OGGETTO: Offerta di acquisto di terreni per la costruzione
della sede municipale di Barrafranca (P. 1110)

Parere di regolarità tecnica del Capo Settore interessato

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole

Barrafranca, 13-05-2012

Il Capo Settore

Parere di regolarità contabile del Responsabile Servizio finanziario.

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole

Barrafranca, 2/8/12

Il Capo Settore Servizio di Ragioneria

PARERE AI SENSI DELL'ART. 64 TER DELLO STATUTO COMUNALE

Sotto il profilo della legittimità si esprime parere favorevole

Barrafranca, 31/10/2012

Il Segretario

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Sig. F.to Calogero Zuccalà

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Dott. Salvatore Cumia

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Carolina Ferro

Pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune in data
consecutivi.

e per quindici giorni

Barrafranca,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: Approvazione Regolamento per la disciplina dell'imposta Municipale Propria

IL CAPO DEL 1° SETTORE

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che hanno istituito, con decorrenza 1° gennaio 2014, l'Imposta Municipale Propria (IMU), basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne le linee essenziali e rimandando per ogni altro aspetto alle modalità di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO l'art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il quale ha modificato il regime dell'IMU operando in particolare sui seguenti punti:

- Anticipo dell'entrata in vigore del tributo al 1° gennaio 2012;
- Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale;
- Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite;

VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, relativo al riordino della disciplina dei tributi locali;

CONSIDERATA la L. 27 luglio 2000, n. 212 concernente le *"Disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti"*;

CONSIDERATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall'art. 3 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dover quindi approvare un Regolamento comunale che disciplini il nuovo tributo, al fine di poterne garantire l'applicazione con decorrenza 1° gennaio 2012, negli ambiti rimessi alla potestà regolamentare del Comune, tra i quali il sistema sanzionatorio e il regime delle detrazioni;

PRESO ATTO che il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in L. 26 aprile 2012, n. 44, ha ulteriormente modificato la disciplina dell'applicazione sperimentale del tributo in oggetto;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo schema di regolamento predisposto dai competenti uffici comunali;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti il D.Lgs. n. 23/2011, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e il D.L. 2 marzo 2012, n. 16;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;


Visto il Regolamento comunale di contabilità

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare l'allegato "*Regolamento per la gestione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)*", applicata in via sperimentale ai sensi dell'art. 13, D.L. n. 201/2011, il quale si compone di n. 16 articoli;
- 2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

Barrafranca li 13-06-2012

Il Capo I Settore
Dott.ssa G. Crescimanna



COMUNE DI BARRAFRANCA

PROVINCIA DI ENNA

VERBALE DELLA 1^a Commissione Consiliare I^a del 24/09//2012 N 18

OGGETTO: Approvazione regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria. (rinvio)

L'anno duemiladodici il giorno ventiquattro del mese Settembre presso i Locali Comunali si è riunita questa Commissione.

Sono Presenti:

1) Vetrìolo Giuseppe	Presidente	Presente
2) Puzzo Salvatore 58	Componente	Presente
3) Bevilacqua Salvatore	Componente	Presente
4) Ferrigao Giuseppe	Componente	Presente
5) Paternò Angelo	Componente	Presente

Assiste come Segretario la Dipendente Tambè Giuseppina

Il Presidente

inizia la trattazione del I punto dell'o.d.g. avente ad oggetto: Approvazione Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria.

Sono presenti il Presidente Vetriolo, i consiglieri Bevilacqua, Puzzo Salvatore (58) Paternò Angelo, e il capogruppo Ferrigno Fabrizio.

Entra il capo I Settore Dott.ssa Crescimanna .

Il presidente Vetriolo chiede al capo I settore di delucidare la proposta da lei presentata.

La Dott.ssa Crescimanna illustra il regolamento dell'imposta municipale propria, si sofferma a parlare per l'imposta degli emigrati (AIRE) e anche per gli anziani che non abitano nella loro casa . Si cerca di ridurre l' aliquota, si modificherà il comodato d'uso gratuito a parenti e affini di I grado che la occupano quale loro abitazione principale. Ci sarà la riduzione del 50% delle case inagibili. Il capo I settore sottolinea che l'aliquota si cerca di fare in relazione al bilancio comunale.

Il Presidente chiede ai consiglieri se ci sono delle domande da fare al capo I settore , oppure passare a leggere il regolamento punto per punto. Atteso che non vi sono richieste di chiarimenti, il presidente inizia la lettura dall'art1 che alla fine viene letto ed approvato ad unanimità

Si passa a leggere l'art 2 , la Dr.ssa Crescimanna su questo punto dà delle spiegazioni sulle case rurali o case popolari e case adibite come aziende agricole, l'articolo viene letto ed approvato ad unanimità.

Si procede alla lettura degli articoli dal 3 al 8 vengono approvati ad unanimità.

Dopo l'approvazione degli articoli predetti , il consigliere Bevilacqua propone di aggiungere un nuovo art. (da contrassegnarsi come art 8 bis) recante da dicitura (“ Abitazioni concesse in comodato d'uso), che così recita:

Art.8 bis “Abitazione Concesse in Comodato D'Uso”

“Ai fini dell'eventuale applicazione di un' aliquota differenziata, in caso di abitazione concessa dal possessore in comodato d'uso gratuito a parenti e affini di I° grado che la occupano quale loro abitazione principale , il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto mediante specifica comunicazione in carta semplice indirizzata al funzionario responsabile, entro il termine di scadenza del versamento a saldo (generalmente fissato al 16/12 di ogni anno) i soggetti interessati all'inizio dell'anno devono presentare l'autocertificazione.

Alla comunicazione di cui sopra deve essere allegata copia del contratto di comodato d'uso gratuito, debitamente registrato. Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione”.

Su proposta del consigliere Bevilacqua considerato che altri articoli successivi hanno bisogno di ulteriori approfondimenti la commissione approva unanimemente la proposta la seduta viene sciolta alle ore 11,00 e rinviata domani alle ore 9.00.

1. Ai fini dell'eventuale applicazione di un'aliquota differenziata, in caso di abitazione concessa dal possessore in comodato d'uso gratuito a parenti e affini di 1° grado che la occupano quale loro abitazione principale, ~~di cui all'art. 9 comma 1),~~ Il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto mediante specifica comunicazione in carta semplice indirizzata al funzionario responsabile, entro il termine di scadenza del versamento a saldo (generalmente fissato al 16/12 di ogni anno) ~~che conserva validità anche per gli anni successivi in caso di condizioni immutate; nel caso che le condizioni di cui sopra vengano meno, e fatto obbligo al contribuente presentare formale dichiarazione di variazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo.~~

Alla comunicazione di cui sopra deve essere allegata copia del contratto di comodato d'uso gratuito, ~~debitamente registrato e documentazione attestante la titolarità delle utenze dell'immobile in capo al proprietario~~ ~~in talmente registrato.~~

2. richiesta W.P. ^{riserva di rec. f.} _{inibizione}

letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE

F.to **Giuseppina Tambè**

IL PRESIDENTE

F.to **Giuseppe Vetriolo**

pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune nel giorno _____
in presenza reclami.

Barrafranca _____


IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca _____

Visto: **IL PRESIDENTE**

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE



COMUNE DI BARRAFRANCA
(Provincia di Enna)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 31/10/2012

INDICE

<i>Art. 1 -</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	
<i>Art. 2 -</i>	<i>Imposta riservata allo Stato</i>	
<i>Art. 3 -</i>	<i>Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo</i>	
<i>Art. 4 -</i>	<i>Base imponibile dei fabbricati</i>	
<i>Art. 5 -</i>	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>	
<i>Art. 6 -</i>	<i>Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili</i>	
<i>Art. 7 -</i>	<i>Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi assegnati dagli Istituti pubblici</i>	
<i>Art. 8 -</i>	<i>Unità immobiliari possedute da anziani o disabili e iscritti AIRE</i>	
<i>Art. 9 -</i>	<i>Esenzioni e altre forme di agevolazione</i>	
<i>Art. 10 -</i>	<i>Versamenti</i>	
<i>Art. 11 -</i>	<i>Rimborsi e compensazione</i>	
<i>Art. 12 -</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>	
<i>Art. 13 -</i>	<i>Dichiarazione</i>	
<i>Art. 14 -</i>	<i>Liquidazione e accertamento</i>	
<i>Art. 15 -</i>	<i>Riscossione coattiva</i>	
<i>Art. 16 -</i>	<i>Disposizioni finali</i>	

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Barrafranca dell'imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Barrafranca.

ART. 2 - IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 13 del DL 201/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso articolo 13, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal medesimo articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune.
3. La quota statale non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

ART. 3 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricoli di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

ART. 4 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.

ART. 5 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.

ART. 6 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva – come da modello allegato al presente Regolamento - ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Il Comune si riserva, comunque, di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del precedente punto b), mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante liberi professionisti all'uopo incaricati.

Nel caso in cui da detta verifica risulti una situazione di fatto diversa dall'autocertificata inagibilità od inabitabilità, fatte salve le azioni di responsabilità anche penali per falsa dichiarazione, il Comune provvederà al recupero delle spese sostenute a carico del proprietario.

Un immobile è INAGIBILE O INABITABILE quando:

1) Si trova in precarie condizioni igienico – sanitarie e in uno stato di degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente o obsoleto dal punto di vista funzionale o strutturale), rappresentato dalle seguenti situazioni :

- cedimenti significativi e lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o a persone con rischio di crollo;
- lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o a persone con rischio di crollo parziale o totale;
- edificio per il quale è stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale o di altre Amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone;

2) è, di fatto, inutilizzato e sgombrato da cose e persone ed inoltre è privo degli allacciamenti di acqua, luce, gas e telefono;

3) non potrà essere utilizzato se non previo intervento di restauro o risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 05/08/78 n. 457 e dopo l'ottenimento di una nuova certificazione di agibilità/abitabilità, nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia.

Il fabbricato è inagibile se possiede tutti i requisiti sopra elencati ai punti 1) 2) e 3).

La dichiarazione di inagibilità non ha effetto retroattivo a meno che non ci siano documenti che comprovino tale degrado all'epoca e che la riduzione prevista dall'art.8 del D.Lgs. 504/92 avrà decorrenza dalla data di presentazione della presente dichiarazione al Comune.

Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori edilizi di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento dell'immobile.

inoltre, che non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).

Il valore delle unità immobiliari collabenti (appartenenti alla categoria catastale F02, ossia edifici che non sono iscritti tra le unità immobiliari del catasto edilizio urbano in quanto senza reddito, immobili diroccati, non utilizzati, in disuso, ruderi) è costituito dal valore venale del terreno.

ART. 7 - UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZIA NONCHÉ ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale. Resta ferma l'applicazione dell'aliquota base. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.

ART. 8 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E ISCRITTI AIRE

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

ART. 9 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92.
3. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6000 euro e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500
- c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000
5. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ed i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge 133/94 del Comune di Barrafranca in quanto rientrante nell'elenco ISTAT dei comuni classificati montani o parzialmente montani.
6. *Ai fini dell'eventuale applicazione di una aliquota agevolata, in caso di abitazione diversa da quella principale, concessa dal proprietario con comodato d'uso gratuito a parenti e/o affini di 1° grado, che la destinano quale loro abitazione principale, il soggetto passivo dell'imposta deve attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, mediante specifica comunicazione scritta indirizzata all'Ente, entro il termine del versamento a saldo, per l'anno 2012. A tal proposito, per gli anni successivi, i soggetti passivi dell'imposta devono presentare la relativa autocertificazione entro il 31 gennaio dell'anno di competenza. Alla comunicazione di cui sopra deve essere allegata copia del contratto di comodato d'uso gratuito.*

ART. 10 – VERSAMENTI

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e l'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1 dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.
2. Per l'anno 2012, il pagamento dell'imposta municipale propria deve essere effettuato secondo le disposizioni contenute nel comma 12 bis[1] dell'articolo 13 del DL 201/2011. Per i fabbricati rurali strumentali, solamente per l'anno 2012, si applica quanto previsto dal comma 8[2] dello stesso articolo 13, mentre, per i fabbricati rurali non ancora dichiarati nel catasto edilizio urbano il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre, ai sensi del medesimo comma 8.
3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro 12.00.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ART. 11 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12,00 per anno solare (1).
3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

ART. 12 - SANZIONI E INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Nel caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento si applica la sanzione del 30 per cento di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/97. Qualora il ritardo non sia superiore a 14 giorni, la sanzione è ridotta anche d'ufficio nella misura del 2 per cento per ogni giorno di ritardo.
5. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte alla misura di un terzo stabilita dagli articoli 16 e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 13 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro i termini di legge vigenti.

ART. 14 - LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
3. Per l'accertamento dell'IMU dovuta per le aree edificabili il Comune si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento il comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

ART. 15 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata in forma diretta dal comune sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. *(In caso di riscossione coattiva diretta).*
2. La riscossione coattiva è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97 *(In caso di riscossione coattiva affidata all'esterno).*
3. Non si fa luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a euro 32,00.

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

.....
.....
[1] D.L. 201/2011. Articolo 13 comma 12-bis. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10

dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.

[2] D.L. 201/2011. Articolo 13 comma 8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata e' versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata e' versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e' effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni